Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 23 marzo 1926** — **Numero 68**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T. a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 745.

LEGGE 21 marzo 1926, n. 442.

Esonero del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento della tassa di manomorta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Fondo per il culto ed il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, non essendo compresi fra gli Enti contemplati dall'articolo primo della legge 13 settembre 1874, n. 2078, divenuto ora articolo 1 del testo di legge approvato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, devono considerarsi esenti dal pagamento della tassa di manomorta sulle rendite dei beni mobili ed immobili, da essi posseduti e amministrati.

Art. 2.

Le tasse già pagate non sono restituibili, e per contro non sono ripetibili le tasse che non siano state ancora introitate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 746.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 427.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d)* e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno e il relativo regolamento generale di esecuzione approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 11 dicembre 1925, n. 5243, del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Verona;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Verona è autorizzata ad imporre una tassa su coloro che esercitano il commercio temporaneo e girovago nel territorio del proprio distretto e che non risultino già inscritti nei ruoli dell'imposta della Camera stessa.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo di qualsivoglia specie, e in qualsivoglia locale pubblico o privato è stabilita nella seguente misura: da 1 a 10 giorni, L. 80; da 10 giorni a un mese, L. 60; per ogni mese o frazione di mese, successivo al primo, L. 40, oltre le due quote sopra indicate.

Art. 3.

Le aliquote di cui al precedente articolo si applicano solo nel comune di Verona, vengono ridotte a due terzi per il comune di Legnago ed a un terzo per tutti gli altri Comuni della Provincia.

Art. 4.

Per la corresponsione delle tasse suddette è consentito l'abbonamento annuo con un abbuono sull'ammontare complessivo di un anno non superiore a un sesto.

Art. 5.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella seguente misura:

1° se il commercio è esercitato a mezzo di veicoli a mano, L. 10;

2° se il commercio è esercitato a mezzo di banchi mobili o di veicoli a trazione animale, L. 20;

3° se il commercio è esercitato a mezzo banchi fissi, L. 30;

4° se il commercio è esercitato a mezzo veicoli a trazione meccanica, senza banchi, L. 40;

5° se il commercio è esercitato a mezzo veicoli a trazione meccanica, con banchi, L. 50.

Art. 6.

Per il pagamento delle tariffe indicate nell'articolo precedente è ammessa la forma di abbonamento annuo nella seguente misura:

a) per la categoria di cui al comma 1°, L. 110;
b) per la categoria di cui al comma 2°, L. 220;
c) per la categoria di cui al comma 3°, L. 330;
d) per la categoria di cui al comma 4°, L. 440;
e) per la categoria di cui al comma 5°, L. 550.

Art. 7.

Sono esenti dalle tasse suddette:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dall'imposta camerale principale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera o di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere ed i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuano vendite a scopo di beneficenza.

Art. 8.

Le tasse sopra specificate saranno riscosse secondo le norme contenute nell'unito regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 9.

Il R. decreto 19 ottobre 1894, n. CCCXIV, parte supplementare, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 130. — COOP

Regolamento per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Verona.

Art. 1.

Nessuno può esercitare il commercio temporaneo o quello girovago nella provincia di Verona se non è munito di un apposito certificato della Camera di commercio di Verona (art. 64 decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750).

Art. 2.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici e privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare l'imposta di cui all'art. 50, lettera b), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto di autorizzazione e in base alle norme del presente regolamento.

Art. 3.

Per il commercio temporaneo e girovago l'esercente dovrà fare denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio e industria, ai termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco.

Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso l'esattore comunale, della corrispondente tassa stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa; e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.

Art. 4.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome e cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 5.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui all'art. 1, del nuovo esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 6.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi degli esercizi, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo la facoltà di cui al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 264, relativo alla oblazione stragiudiziale.

Art. 7.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto al 25 per cento dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Le quote di tassa camerale sul commercio temporaneo e girovago riscosse dalla segreteria della Camera devono essere da essa mensilmente versate al netto degli aggi loro spettanti, al cassiere camerale, alle scadenze del giugno e del dicembre insieme al versamento della imposta camerale ordinaria.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso alla autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 747.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2588.

Approvazione della liquidazione dei contributi scolastici a carico dei Comuni della provincia di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni e il R. decreto 7 giugno 1923 che le modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i comma 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'elenco dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenco compilato dal R. Provveditore agli studi di Perugia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune della provincia di Perugia deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928 nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 133. — COOP

PROVINCIA DI PERUGIA.

Elenco delle somme che i Comuni devono annualmente versare alla Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Num. d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Acquasparta	9	800	7,200
2	Allerona	4	800	3,200
3	Alviano	3	800	2,400
4	Amelia	20	800	16,000
5	Arrone	5	800	4,000
6	Assisi	44	800	35,200
7	Attigliano	2	800	1,600
8	Baschi	15	800	12,000
9	Bastia	11	800	8,800
10	Bettona	8	800	6,400
11	Bevagna	16	800	12,800
12	Calvi	6	800	4,800
13	Campello	4	800	3,200
14	Cannara	8	800	6,400
15	Cascia	17	800	13,600
16	Castelgiorgio	4	800	3,200
17	Castelritaldi	4	800	3,200
18	Castelviscardo	5	800	4,000
19	Castiglion del Lago	28	800	22,400
20	Cerreto di Spoleto	7	800	5,600
21	Cesi	10	800	8,000
22	Citerna	7	800	5,600
23	Città della Pieve	20	800	16,000
24	Città di Castello	59	800	47,200

Num. d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
25	Collazzone	7	800	5,600
26	Collescipoli	7	800	5,600
27	Collestatte	4	800	3,200
28	Corciano	13	800	10,400
29	Costacciaro	6	800	4,800
30	Deruta	13	800	10,400
31	Fabro	5	800	4,000
32	Ferentillo	6	800	4,800
33	Ficulle	7	800	5,600
34	Foligno	86	800	68,800
35	Fossato	8	800	6,400
36	Fratta Todina	4	800	3,200
37	Giano	7	800	5,600
38	Giove	2	800	1,600
39	Gualdo Cattaneo	11	800	8,800
40	Gualdo Tadino	23	800	18,400
41	Guardea	5	800	4,000
42	Gubbio	66	800	52,800
43	Lisciano Niccone	4	800	3,200
44	Lugnano in Teverina	5	800	4,000
45	Magione	23	800	18,400
46	Mamiano	32	800	25,600
47	Massa Martana	13	800	10,400
48	Montecastelloribio	4	800	3,200
49	Montecastrilli	15	800	12,000
50	Montefalco	14	800	11,200

Num. d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
51	Montefranco	2	800	1.600
52	Montegabbione	5	800	4,000
53	Monteleone d'Orvieto	6	800	4,800
54	Monteleone di Spoleto	6	800	4,800
55	Montone	9	800	7,200
56	Narni	34	800	27,200
57	Nocera Umbra	24	800	19,200
58	Norcia	26	800	20,800
59	Orvieto	38	800	30,400
60	Otricoli	4	800	3,200
61	Paciano	3	800	2,400
62	Panicale	12	800	9,600
63	Papigno	14	800	11,200
64	Parrano	3	800	2,400
65	Passignano	12	800	9,600
66	Penne in Teverina	2	800	1,600
67	Piediluco	3	800	2,400
68	Piegaro	10	800	8,000
69	Pietralunga	11	800	8,800
70	Poggiodomo	4	800	3,200
71	Polino	1	800	800
72	Porano	3	800	2,400
73	Preci	7	800	5,600
74	Sangemini	6	800	4,800
75	S. Giustino	15	800	12,000
76	S. Anatolia di Narco	5	800	4,000

Num. d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
77	S. Venanzo	6	800	4,800
78	S. Vito in Monte	4	800	3,200
79	Scheggia	8	800	6,400
80	Scheggino	2	800	1,600
81	Sellano	7	800	5,600
82	Sigillo	7	800	5,600
83	Spello	17	800	13,600
84	Spoleto	60	800	48,000
85	Stroncone	11	800	8,800
86	Todi	49	800	39,200
87	Torgiano	11	800	8,800
88	Torre Orsina	1	800	800
89	Trevi	14	800	11,200
90	Tuoro	7	800	5,600
91	Umbertide	43	800	34,400
92	Valfabrica	5	800	4,000
93	Vallo di Nera	4	800	3,200
94	Vallopina	3	800	2,400
	TOTALE	1230		984,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 748.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 441.

Aumento dell'indennità di foraggio al personale di custodia dei Regi tratturi di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3244, sul nuovo regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'indennità di foraggio stabilita con l'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 5 gennaio 1911, n. 196, a favore del personale di custodia dei Regi tratturi di Puglia per il mantenimento della cavalcatura occorrente per l'esecuzione del servizio di vigilanza, e confermata con decreto Ministeriale 14 settembre 1924, registrato alla Corte dei conti addì 19 detto, registro n. 8, Economia nazionale, foglio n. 257, è elevata da L. 300 a L. 1500 annue a decorrere dal 1° luglio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 145. — COOP

Numero di pubblicazione 749.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 434.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Tolmezzo-Paluzza.

N. 434. R. decreto 25 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Tolmezzo-Paluzza.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1926.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1926.
Scioglimento del fondo di garanzia presso la Borsa di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1925, n. 3812, col quale venne autorizzata la costituzione presso la Borsa di Trieste di un fondo di garanzia per le cauzioni degli agenti di cambio;

Visto che il 29 gennaio u. s. gli agenti di cambio signori Bisogni Collamarini Arrigo, Fonda Ettore, Girardelli Ermanno, Léwy Alberto, Polacco Leone, Rodrigues da Costa Ruggero, Schiffmann Nino (Giovanni), Toniatti Ezio, Zudenigo Carlo, e, il successivo giorno 30 gennaio gli agenti di cambio signori de Hosberth Silvio, Polacco Carlo e Scopinich Giovanni Antonio, hanno dichiarato di non voler continuare la partecipazione al fondo di garanzia ed hanno, successivamente, provveduto ad integrare la prescritta cauzione;

Ritenuto che in conseguenza di tali recessi il numero dei rimanenti partecipanti al fondo di garanzia è venuto a risultare ridotto oltre il minimo stabilito e che pertanto col compimento della liquidazione di Borsa di febbraio u. s. il fondo di garanzia ne sarebbe risulato sciolto;

Visto l'ordine del giorno votato il 22 febbraio 1926, fra gli altri, dai predetti agenti di cambio, eccetto uno, col quale si chiede di mantenere invece fino alla liquidazione di marzo la corresponsabilità al fondo di garanzia;

Ritenuto opportuno di accogliere tale richiesta;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal compimento della liquidazione di Borsa del mese di marzo 1926 il fondo di garanzia per le cauzioni degli agenti di cambio per la Borsa di Trieste, costituito col decreto Ministeriale 30 luglio 1925, è sciolto.

Art. 2.

Gli agenti di cambio partecipanti al fondo di garanzia, che non hanno chiesto di recedere, dovranno prestare l'altra metà della cauzione prescritta non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ciò sotto pena di decadenza.

Art. 3.

I depositi intestati al fondo di garanzia saranno quindi, col consueto vincolo, tramutati al nome degli agenti di cambio che li versarono, ad integrazione della totale cauzione dovuta.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1926.
Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Catania a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1926 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Catania;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Catania è autorizzato a riscuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana, e limitamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, 18 febbraio 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1926.
Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Civitavecchia a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 29 gennaio 1926 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Civitavecchia;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Civitavecchia è autorizzato a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana, e limitatamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 18 febbraio 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1926.

Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Messina a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1926 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Messina;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Messina è autorizzato a riscuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana, e limitamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 18 febbraio 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1926.

Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Spezia a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1926 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Spezia;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Spezia è autorizzato a risuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana, e limitamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 18 gennaio 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1926.

Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Savona a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 3 gennaio 1926 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Savona;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Savona è autorizzata a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana, e limitamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 4 gennaio 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1926.

Modificazioni alla circoscrizione dei distretti degli uffici del registro di Forenza e Venosa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti 11 giugno 1925, n. 935 e 15 ottobre 1925, n. 2215, coi quali fu provveduto alla sistemazione della circoscrizione dei distretti degli uffici del registro, degli uffici misti del registro e delle ipoteche, e dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse;

Ritenuta la necessità, in relazione allo interesse pubblico, di aggregare il comune di Maschito al distretto dell'ufficio del registro di Venosa;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Maschito è staccato dalla circoscrizione del distretto dell'ufficio del registro di Forenza, ed è aggregato a quella del distretto dell'ufficio del registro di Venosa.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1926.

Roma, addì 12 febbraio 1926.

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 20 marzo 1926, n. 667, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, concernente l'aumento del dazio doganale sulla carta da giornali.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 20 marzo 1926, n. 612, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 385, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 15 marzo 1926, n. 61, concernente la proroga di validità della temporanea importazione riguardante materiali ed apparecchi accessori per automobili e della riesportazione del glucosio ottenuto da fecole importate temporaneamente.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota n. 94081 in data 21 marzo 1926, ha presentato all'Ecc.mo Presidente della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1926, n. 65, concernente il cambio in consolidato 5 per cento dei titoli del debito pubblico prebellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex Stato di Fiume.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Decisione del Collegio centrale arbitrale in merito al trasferimento della tenuta « Alberese » in territorio dei comuni di Grosseto e di Magliano in Toscana, all'Opera nazionale per i combattenti.

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

costituito a sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, composto degli Ecc.mi signori:

S. E. Nonis gr. cord. Giuseppe, presidente;
Zapparoli comm. Emilio, membro effettivo;
Mosconi gr. cord. sen. Antonio, membro effettivo;
Brizi gr. cord. prof. Alessandro, membro effettivo;
Di Muro comm. prof. Leopoldo, membro effettivo;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, ha emesso la seguente

Decisione.

Vista la deliberazione 1° luglio 1925, n. 487, del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, conforme all'art. 5 del regolamento legislativo vigente, riguardante le richieste di attribuzione di terreni;

Vista la richiesta formale presentata a questo Collegio centrale dal direttore generale e legale rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti e depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale in data 16 gennaio 1926 con la quale si chiede il trasferimento al patrimonio dell'Opera medesima della tenuta « Alberese », già di pertinenza della Casa Arciducale di Absburgo-Lorena ed ora del Demanio dello Stato, sita nei territori del comune di Grosseto e del vicino comune di Magliano in Toscana, perchè soggetta ad obblighi di bonifica ed inoltre perchè suscettibile di importanti trasformazioni colturali;

Ritenuto che la richiesta suddetta è stata notificata, pubblicata ed affissa nelle forme e termine di legge;

Udita la relazione del membro effettivo prof. comm. Di Muro Leopoldo, all'uopo delegato;

Ma considerato quanto segue:

1° Che la tenuta denominata « Alberese » sita nella provincia di Grosseto, nei territori comunali di Grosseto e del contiguo comune di Magliano in Toscana, già proprietà della Casa Arciducale Absburgo-Lorena, ora intestata al Demanio dello Stato, per i beni dei sudditi ex nemici, della estensione complessiva di braccia quadrate 192.795.825 pari ad ettari 6565.94.46 con l'imponibile di lire toscane 23,391.45 pari a lire italiane 19,641.81 come appresso:

a) nel catasto rustico del comune di Grosseto alla sezione *M* i numeri mappali da 1 a 25, da 29 a 30, 42, 43, 45, 53, 54, 55, 56, 74, 52, 62, 64, da 70 a 73, da 75 a 78, 236 103, da 117 a 120, 104, 105. 109 131, 122 128, 129, 130 da 132 a 138, 186, 187, 334. 335, da 340 a 343. 345, 115, 114, da 79 a 87, 11, 87, 99, 100, 369, 372, 375, 368. 359 97, 93 330, 361, 361-II, 365, 366. 376, 378, 142, 143, 144, 149 148, 150, 145, 146, 151, 152, 154, 155, 157. 178, 158, 165, 166, 160, 161, 162, 164, 167, 168, 169. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 184, 185, 181, 180, 179, 159, 176, 177, 124, 156, 126, 233, 236, 235, 221, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208. 207, 206, 205, 201, 200, 248-II, 248, 247, 246. 243, 244, 245, 240, 241, 242, 239, 237, 238, 199, 198, 197, 315, 320, 316, 317, 319, 313, 261, 266, 267, 268, 270, 271, 273, 275, 282, 312, 312-II, 252, 252-II, 253, 253-II, 254, 255, 256, 257, 258, 259-II, 288, 289, 289-II 290, 291, 292-II, 292, 293, 294, 295. 297, 300, 301, 301-II. 302, 303 304, 304-II, 305, 303, 307, 308, 309, 311, 310, 337, 333, 563, 553-II, 552, 561, 559, 554, 566, 568, 567, 277, 277-II, 553, 278, 520, da 521 a 526, 526-II, 527, 280, 280-II, 281, 283, 284, 285, 286, 287, da 321 a 327, 331, 331-II, 476, 474, 475, 477, 478, 470, 471, 469, 469-II, 479, 480, 484, 94, 481, 483, 95, 482, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 463, 464, 465, 466, 467, da 492 a 497, 501, 502, 506, 507, 503, 504, 514, 503, 509 512, 510, 511, 513, 516, 514-II, 515, 428, 437, 438, 440, 439, da 441 a 445, da 400 a 413. 533, da 534 a 543, 606, 616, 584, 585, 586, 587, 588-II, 590, 588, 589, 600, 589-II, 344, 346, 347, 348, da 349 a 356. 355-II, 357, 358, 362, 363, 364. 370, 389, 390, 392, 393, da 394 a 398, 414, 416, 417, 418, 419, 419-II, 420, 421, 422, 454, 455, 456, 460, 461, 528, 529, 530, 531, 532, 544, 540, 556, 557, 558, 564, 545, 546, 547. 548, 584-II, 550, 551, 555, 555-II, 552-II, 382, 279, 339, 569, 551-II, 601, 601-II, 602, 603, 88, 89, 90, 116-IV, 116-VI, 188, 189-IV, 192-II, 192-III, 425, 432, 433, 429-II, 434, 195, 271, 270; Sez. *L*, nn. 70, 65, 66, 58-II, 62, 57, 130, 135, 137, 139, 141, 142, 14 , 199-II, 200-II, 201, 205, 208, 210, 213, 214, 218, 197, 193, 193-II, 153, 154, 154-II, 155, 156, 146, 146-II. 151, 152, 157, 161, 158. 159, 160, 163, 161-II, 162-II, 162, 164-II, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 167, 168, 173, 175, 174, 176, 177, da 178 a 190, 194, 191, 192, 193, 195, 199, 196, 147, 148, 149, 150, 145; Sez. *M*, nn. 641, 590, 591, 594, 592, 593, 642; Sez. *L*, nn. 47, 48, 49, 54; Sez. *M*, nn. 596, 614, 230, 663, 664, 231, 668, 232; Sez. *L*, nn. 342, 71, 245, 248, 262, 268, 63, 269, 270, 133, 274, 134, 131. 132, 279 140, 202, 296, 204, 299, 216, 224, 225; Sez. *M*, nn. 196, 227, 228, 679, 681, 650, 683; Sez. *L*, nn. 319, 323; Sez. *M*, nn. 383, 386, 379, 380, 381, 385 parte, 387, 191, 562, 371 parte, 617 parte, 373, 453 comune, 452, 689 parte, 690, 691, 692, 446, 111, 693, 694, 125, 695, 329, 328-II; Sez. *L*, nn. 226, 58, 289; Sez. *M*, nn. 249, 328, 330, 250, 251; Sez. *L*, n. 50; Sez. *M*, nn. 377, 388, 391, 684; Sez. *L*, nn. 252, 380, 52, 383, 51, 386, 433, 203, 209, 215, 217, 532, 219, 222, 223, 562, 563; Sez. *M*, nn. 26, 27, 27-II. 28, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 189, 58, 731, 59, 59-XI, 65, 116, 69, 116-II. 113, 112, 98, 757, 93, 459, 462, 453-II, 768, 771, 431, 430, 435, 427, 427-IV, 426, 426-IV, 423, 423-IV, 424-IV, 505, 788, 519, 622, 579, 583, 578, 634, 573, 804, 605, 607, 608, 608-II, 610, 811,

604, 814, 203, 816, 819, 824, 834, 202, 220, 219, 651, 836; Sez. *L* nn. 67, 373, 254, 55, 59, 560, 220; Sez. *M*, nn. 826, 828, 830, 831, 218, 724, 721, 192, 193, 194, 707, 720, 716, 51, 61, 59-II, 61-VII, 68, 91, 752, 92-IV, 93-III. 459-IV, 462-IV, 431-IV, 430-IV, 424, 336, 620, 621, 565, 623, 577, 805; Sez. *L*, nn. 561, 562, 371, 413, 451, 469. 505, 460, 470, 522, 212, 569, 229, 572; Sez. *M*, nn. 92, 555-III, 429, 570, 116-III; Sez. *L*, nn. 310, 307, 305, 303, 301, 295, 200, 293, 144, 474, 471, 280, 275, 272, 61, 266, 263, 60, 259, 257, 64, 72, 249, 68, 69, 244; Sez. *M*, nn. 660, 666, 670, 229-II, 662, 220, per una superficie complessiva di braccia quadro 188.169.579, pari ad ettari 6409.05.59 e con la rendita di lire toscane 23.201,34, pari a lire italiane 19,489.13:

b) nel catasto rustico di Magliano in Toscana sez. *D*, nn. 22, 24, 24-II, 23, 25 25-II, per una superficie di braccia quadre 4.606.246 pari ad ettari 156.88.87 ed una rendita di lire toscane 190,11 pari a lire italiane 159.69;

c) nel catasto dei fabbricati di Grosseto, mappa o sezione *M*, numeri civici: 150, 151, 154, 34, 164, 171, 152, con un reddito imponibile di lire 1338.75.

Da comprendersi nel trasferimento anche quei numeri catastali eventualmente omessi nel relativo certificato della tenuta stessa.

2° Che per disposizione di S. E. il Commissario governativo per i beni dei sudditi ex nemici in data 13 ottobre 1923, l'Opera nazionale per i combattenti assunse, a titolo di amministrazione, la gestione diretta della tenuta « Alberese » per conto dello Stato.

3° Che la tenuta Alberese, con la figura di un grande pentagono irregolare, si estende alla sinistra del fiume Ombrone, nel comune di Grosseto per ett. 6410 e nel vicino comune di Magliano in Toscana per ett. 155. Confina: a nord con le tenute di Rispecia e di Giuncola, rispettivamente del signor Luigi Ponticelli e dei signori Francesco ed Alfredo Ponticelli; a nord ed a nord-ovest, con il fiume Ombrone, fino alla sua foce, per un percorso di circa 12 chilometri; ad ovest e sud-ovest, con il mare Tirreno per un tratto di chilometri sette circa; a sud, con la tenuta del Collecchio di Francesco Vivarelli Colonna (comune di Magliano); ad est, con la stessa tenuta Collecchio, con la proprietà della Società Svizzera, con altre proprietà minori e con la indicata tenuta di Rispecia, di Luigi Ponticelli.

4° Che da Grosseto, percorrendo i primi otto chilometri della nazionale via Aurelia, si giunge al fiume Ombrone, dove mediante una barca traghettizia, si accede alla tenuta « Alberese » e la si attraversa in mezzo fino alla stazione Alberese, per circa otto chilometri, seguendo sempre la via Aurelia, che conduce a Roma. Con andamento parallelo a questa via, anche la ferrovia Roma-Grosseto attraversa per otto chilometri la tenuta. Una strada massicciata che si ritiene proprietà privata dell'Amministrazione, si diparte dalla strada Aurelia e si prolunga fino alla Pineta per un tratto di chilometri 5. Altri due tratti di stradone a sterro costruiti pure dalla attuale Amministrazione, partono pure dalla Nazionale e vanno ad incontrare la Ferrovia.

5° Che il territorio della tenuta, prevalentemente in pianura e si svolge tra metri 56 e metri 415 di altitudine. Esso comprende:

a) una zona montuosa boschiva su rocce calcaree e di arenarie compatte e scistose, per	ett.	1915
b) una zona collinare seminativa e coltivata, su terreno ghiaioso-sabbioso di	ett.	500
c) una zona piana seminativa pascolativa-semipaludosa su terreno di alluvione e di sedimento, di . .	ett.	3500
d) una zona litoranea, dov'è la Pineta . .	ett.	650
Torna la superficie di . . .	ett.	6565

La zona montuosa è rivestita di bosco ceduo medio, con turno di anni 14 a 15. Vegetano bene: la quercia comune, l'elce, la quercia da suvero, il frassino, il carpino, il corbezzolo, il lentisco, l'olmo, l'acero e molti oleastri, suscettibili di innesto. L'annua produzione boschiva varia da 40 a 70 quintali di carbone.

Le colline sono in parte seminative e più estesamente ad oliveti, ottenuti con l'innesto dell'oleastro, di cui moltissimi soggetti delle superstiti boscaglie permetteranno di estendere la coltura degli oliveti.

Questa oggi conta 13,000 alberi di ulivo a produzione, che in passato raggiunse i 300 quintali di olio e si spera di riottenerli nel prossimo avvenire.

6° Che la tenuta è fornita di molti fabbricati di cui se ne contano ben 18 adibiti ai servizi di conduzione diretta; oltre a 13 case coloniche e non pochi fabbricati isolati. In guisa da corrispondere attualmente alla maggior parte dei bisogni della vasta azienda, in cui vive una popolazione rurale che varia da 500 ad 800 persone. Non mancano: la chiesa, la casa del curato, il forno, la scuola rurale, i negozi, la posta, lo spaccio di generi di privativa, la stazione dei carabinieri, granai, silos, stalle, scuderie, ovili, porcili, alloggi per salariati fissi e per avventizi, officine per fabbri, falegnami, carrai, il molino, la segheria, una fornace di laterizi, cascine, oleificio, cantina.

La così denominata « fattoria », nel centro della tenuta sorge su di una collinetta presso la via Aurelia. Comprende: rimessa, scuderia, scrittoi per gli agenti e cucine, al piano terreno; al primo piano vi è un ampio e decoroso quartiere padronale ed al secondo piano hanno i loro uffici gli agenti e gli impiegati della tenuta.

Una vecchia costruzione, situata nei pressi della stazione ferroviaria di Alberese, mediante urgenti restauri potrà adattarsi ad una doppia casa colonica.

Se si pensa che alcuni terreni coltivati distano 4 e più chilometri dai più vicini alloggi del personale, si comprende di leggieri che a completare il fabbisogno della tenuta occorrono in avvenire ancora altre costruzioni.

7° Che il sottosuolo della pianura di Alberese è abbastanza ricco di acqua, ma questa ha un forte contenuto di sali, che non di rado producono disturbi agli animali e guastano le caldaie a vapore.

L'acqua potabile propriamente detta manca nella tenuta ed attualmente l'approvvigionamento è fatto a mezzo di carri botte dalla vicina città di Grosseto.

Non è da escludersi che, mediante ricerche da farsi presso i monti dell'Uccellina, si possano rinvenire buone acque, ma già si prevede certa una spesa non lieve.

8° Che avuto riguardo allo stato presente, la superficie della tenuta Alberese, può dirsi così ripartita: seminativi, prativi e pascolativi, ett. 3600; pascoli nudi e cespugliati, circa ett. 700; vigneti, ett. 100; oliveti 150; boschi-cedui 1900; pineta, ett. 650; strade, fossi, canali, fabbricati, 165 ettari.

Circa due quinti dei terreni lavorativi, cioè ett. 3000, sono rappresentati dalle colture dominanti di grano e di avena, con questo avvicendamento: 1° anno maggese nudo; 2° anno grano; 3° anno ringrano ed avena; 4° anno riposo; 5° anno riposo. Tale avvicendamento risponde alla presente necessità dell'allevamento brado degli animali vaccini, equini ovini. Si richiede lo studio di un razionale piano di sistemazione agraria, che faccia largo posto alle colture prative e di rinnovo tra le erbacee, mentre per le arboree occorre assoggettare gli oliveti, i vigneti, i boschi cedui e la pineta ad un governo che ne accresca lo scarso rendimento. Esistono nella tenuta bestiami del valore di L. 2,500,000; cioè capi di bovini da lavoro 300; bovini brado 500; equini brado 135; ovini 3400; suini 100. Si ottengono ogni anno: vitelli 250; puledri 25; suini lattoni 125; agnelli 1500. Il diritto di caccia riservata è ceduto con contratto alla Società cacciatori di Grosseto.

9° Che, bisogna riconoscerlo, una vera trasformazione agraria, l'Opera nazionale per i combattenti, in soli due anni, dacchè le fu concessa in amministrazione la tenuta, non potè nè studiare, nè iniziare. Essa non di meno si diede limitatamente a compiere quei lavori e quelle opere urgenti che valsero a sollevare alquanto la tenuta stessa dallo stato di abbandono in cui rimase durante e dopo la guerra e che ebbero come immediato risultato un migliore rendimento.

D'altronde la semplice amministrazione della tenuta non permetteva all'Opera nazionale di effettuare una bonifica agraria, la quale poi suppone eseguita e completata la bonifica idraulica propriamente detta di stretta competenza del Genio civile di Grosseto.

E qui cade acconcio ricordare che il denominato « padule di Alberese » era costituito da ampi ristagni di acque, distribuiti tra la via nazionale Aurelia e la ferrovia Grosseto-Roma. Tali ristagni sono stati prosciugati dal Genio civile mediante un sistema di fossi e di canali che immettono mediatamente ed immediatamente in un essiccatore principale, il quale sbocca nel fiume Ombrone, presso la sua foce. Nelle sue linee generali la bonifica idraulica dell'Alberese, si può dire in gran parte compiuta. Senonchè la trascurata manutenzione dei fossi di bonifica, ha permesso la formazione di nuovi e vecchi ristagni sulla zona bonificata, impedendone la coltivazione.

A completare la bonifica occorre la costruzione del terzo ed ultimo tronco dell'argine sinistro del fiume Ombrone (lungo circa 4 chilometri) con rialzo e ringrosso del corrispondente argine destro, la costruzione del ponte-chiavica (allo sbocco in Ombrone) del canale essiccatore; la costruzione di un canale pel risanamento della zona circostante alla pineta. Di tutto ciò il Genio civile ha studiato i progetti definitivi fino al 1922, mentre per le altre opere nuove, non ha predisposto che progetti di massima e di tali progetti l'Opera nazionale ha già chiesto di voler prendere visione.

Nello stato attuale della bonifica idraulica, l'infezione malarica della tenuta si è intensificata al punto che oltre la metà della popolazione stabile e circa l'80 per cento della popolazione avventizia è stata colpita nell'estate del 1924. Senza dubbio il completamento della bonifica recherà grande beneficio alla salute di coloro che attendono alla coltivazione di questo fertilissimo territorio.

10° Che nei riguardi di una vera bonifica agraria (da tener dietro alla bonifica idraulica) è doveroso ricordare che essa fu iniziata dalla Casa Arciducale di Lorena. A tal uopo l'Opera si propone un programma massimo che richiederebbe la costruzione di ben 70 case coloniche ed un programma minimo che ne richiederebbe appena otto, lasciando ai vecchi gruppi di fabbricati la funzione di altrettanti centri di agenzia ed effettuando una colonizzazione col sistema classico della mezzadria toscana, come appunto iniziò la Casa di Lorena, a partire dalla stazione ferroviaria di Alberese. Da questo punto una prima colonizzazione si estenderebbe per tutta quella zona che è compresa tra la strada Aurelia, la Ferrovia e lo stradone detto il « Mulinaccio ». Contemporaneamente si dovranno gettare le basi della sistemazione agraria di tutto il rimanente piano, condotto a governo diretto, mediante costruzione di strade e fossi, in modo da non ostacolare, ma agevolare la colonizzazione avvenire di tutta la zona pianeggiante, che fa capo al termine del fiume Ombrone. Allo scopo di fare affluire alla stazione di Rispecia la maggior parte dei prodotti dell'azienda, l'Opera si propone di costruire 4 chilometri di strada massicciata, a partire da via Aurelia, la cui deviazione dovrà passare a monte della ferrovia Grosseto-Roma secondo il progetto già approvato e di prossima attuazione. Dopo di che si propone pure fare costruzioni pel personale, stalle pel bestiame, magazzini per i prodotti e ricoveri pel macchinario, nelle adiacenze della stazione di Rispecia. Questo complesso di opere con il costruendo ponte sull'Ombrone, renderà più celeri e sicure le comunicazioni con la città di Grosseto. In guisa che tutti i prodotti dell'azienda affluiranno in avvenire alle tre stazioni di Alberese, di Rispecia, e di Grosseto, mentre attualmente risponde insufficientemente alla bisogna la sola stazione di Alberese.

Con il primo piano di trasformazione schematicamente tracciato, l'Opera nazionale ridurrà la tenuta Alberese in modo da comprendere una zona colonizzata e quattro zone distinte condotte a governo diretto, oltre tutta la parte montuosa e collinare per la produzione normale dei boschi e degli oliveti, che, come si è detto, oggi danno uno scarso reddito.

Il secondo piano di trasformazione, che forma il programma massimo, verrà attuato per gradi, con la successiva colonizzazione delle altre zone, a cominciare da quella di Fienilessa, posta a nord della zona dei boschi, fino a raggiungere il tratto medio dell'Ombrone.

L'appoderamento graduale permetterà all'Opera di proseguire nell'allevamento della razza bovina brada maremmana, che ha pregi e caratteristiche eminenti, convertendola in razza semi-brada e stallina.

Non va dimenticata la zona denominata « Banditella », posta a monte della ferrovia Roma-Grosseto e da questa nettamente separata dal resto della tenuta.

Banditella è una vasta boscaglia di 930 ettari che, da alcuni anni, viene mano mano ridotta a coltura col dicioccamento e dissodamento, affidato al Consorzio delle cooperative ex combattenti, mediante contratto a « terratico ». Quando la riduzione sarà completa, 600 ettari di terreni pianeggianti e collinari, dotati di 12 case coloniche, preventivate, faranno di Banditella anche una zona colonizzata.

Alle presenti difficoltà di accesso a Banditella provvederanno bene il ponte sull'Ombrone ed il nuovo tronco di strada nazionale.

Premesso tutto ciò:

Ritenuto che il piano dei lavori dell'Opera e delle trasformazioni, esposto nella relazione, presentata a corredo della richiesta di trasferimento della tenuta Alberese al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, è informato alle buone regole di economia rurale, provvede opportunamente all'assistenza economica e tecnica degli ex combattenti, al risanamento della zona più malarica della penisola ed allo sviluppo delle condizioni economiche, tecniche e civili per la maggiore produttività delle forze di lavoro della Nazione;

Visto la tabella *A* n. 75 ammessa al testo unico delle leggi sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi con R. decreto 30 dicembre 1925, n. 3256, che comprende, tra le bonifiche di 1ª categoria, la tenuta Alberese in provincia di Grosseto;

Letti ed esaminati i certificati 29 novembre 1925 e 10 dicembre 1925 del conservatore delle ipoteche pel circondario di Grosseto;

Visto il provvedimento n. 459 del 24 aprile 1925 del Commissario del Governo per i beni già appartenenti agli ex sudditi nemici, che dichiara la alienabilità della tenuta « Alberese », in provincia di Grosseto, già appartenente alla Casa Absburgo-Lorena;

Visti gli articoli 5, 13, 15 del regolamento legislativo vigente e gli articoli 3 e 4 del regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258;

Vista l'ordinanza presidenziale che stabilisce per oggi 20 febbraio 1926 la discussione di che trattasi;

Il Collegio centrale arbitrale

decide di riconoscere che la tenuta denominata « Alberese » in territorio dei comuni contigui di Grosseto e di Magliano in Toscana, già appartenente alla Casa Absburgo-Lorena, ed ora di proprietà del Demanio dello Stato, per i beni degli ex sudditi nemici, è soggetta ad obblighi di bonifica, è suscettibile di importanti trasformazioni culturali e, conseguentemente, può essere trasferita al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Dispone che la presente decisione rimanga depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale in una coi documenti relativi.

Così deliberato e pronunziato, previa conferenza personale degli arbitri, in Roma, il giorno 20 febbraio 1926, nella sede del Collegio centrale arbitrale presso la Corte di appello, nel Palazzo di Giustizia, e sottoscritta la presente decisione il giorno 10 marzo successivo.

Firmati: NONIS — ZAPPAROLI — MOSCONI — BRIZI DI MURO, *estensore*.

ANTONIO CASTELLANI, *segretario*.

La presente decisione è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 10 marzo 1926.

ANTONIO CASTELLANI, *segretario*.

Registrata a Roma il 12 marzo 1926, vol. 493, n. 6335, atti giudiziari. Esatte lire: *gratis*.

Il ricevitore: PUGNO.

Copia conforme all'originale col quale collazionata concorda che si rilascia in forma autentica a richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti per uso di notifica.

Roma, dalla segreteria del Collegio centrale arbitrale, addì 15 marzo 1926.

Il segretario del Collegio centrale arbitrale: ANTONIO CASTELLANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione certificati consolidato 3.50 per cento.

Avviso n. 49. (2ª *pubblicazione*).

E' stata chiesta la rinnovazione per deterioramento dei certificati consolidato 3.50 per certo, n. 480157 di L. 630 e n. 435876 di L. 420, intestati a Di Zinno Adelina fu Alfonso, nubile, dom. a Campobasso, vincolati per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con Ficocelli Michele di Enrico.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione per traslazione dei certificati predetti, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, 12 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 52).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2767 — Data della ricevuta: 12 gennaio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Granchelli Cornelia — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 350, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnata a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 34).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	335230	565 —	Milla Marcello, Guerrino, Mario e Giuseppe fu Renato, minore sotto la patria potestà della madre Sensi Luisa *fu Tommaso*, ved. di Milla Renato, dom. in Roma; con usuf. vital. a Sensi Luisa *fu Tommaso*, ved. di Milla Renato, dom. a Roma.	Milla Marcello, Guerrino, Mario e Giuseppe fu Renato, minore sotto la patria potestà della madre Sensi Luisa *di Emilia*, ved. di Milla Renato, dom. a Roma; con usuf. vital. a Sensi Luisa *di Emilia*, ved. di Milla Renato, dom. in Roma.
»	190965	80 —	Lenti Ernestina di Vincenzo, nubile, dom. in Torrecuso (Benevento); con usuf. vital. congiuntamente ai coniugi Lenti Vincenzo fu Domenicantonio e De Mari *Anna* fu Nicola, dom. in Torrecuso (Benevento).	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente ai coniugi Lenti Vincenzo fu Domenicantonio e De Mari *Mariannina* fu Nicola, dom. in Torrecuso (Benevento).
»	190966	75 —	Lenti Maria di Vincenzo, nubile, dom. in Torrecuso (Benevento); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	262739	70 —	Lenti Maria di Vincenzo, moglie di D'Arco Gaetano, dom. a Torrecuso (Benevento); con usuf. vit. congiutamente ai coniugi Lenti Vincenzo fu Domenicantonio e *De Mori Annina* fu Nicola, dom. in Torrecuso (Benevento).	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	336037	3,500	Vitta Bianca-Stella di Guido, moglie di Cavaglieri *Guido*, dom. in Roma. I primi tre titoli sono vincolati per dote.	Vitta Bianca-Stella di Guido, moglie di Cavaglieri *Giuseppe-Primo-Guido*, dom. in Roma. I primi tre titoli sono vincolati per dote.
»	336038	3,500		
»	336039	476		
»	336040	1,050		
»	655352	3,500		
»	655353	3,500		
»	655354	3,500		
»	655355	3,500		
»	668565	3,500	Vitta Bianca di Guido, moglie di Cavaglieri *Giuseppe-Guido*, dom. in Roma.	Vitta Bianca di Guido, moglie di Cavaglieri *Giuseppe-Primo-Guido*, dom. in Roma.
»	668566	3,500		
»	668567	3,500		
»	668568	3,500		
»	668569	3,500		
»	668570	3,500		
»	668571	3,500		
»	668572	3,500		
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	810	Capit. 6,000	Ciardullo Giovanni di *Raffaele*.	Ciardullo Giovanni di *Luigi*.
Cons. 5 %	16791	35 —	Sedola Eugenio di Valentino, dom. in Plaltischis (Udine).	Sedola Eugenio fu Valentino, *minore, sotto la patria potestà della madre Cormons Maria fu Filippo, ved. di Sedola Valentino*, dom. come contro.
»	16792	60 —	Sedola Adelaide-Ida fu Valentino, *nubile*, domiciliata come la precedente.	Sedola Adelaide-Ida fu Valentino, *minore*, ecc. come la precedente.
»	16793	85 —	Sedola Eugenia fu Valentino, *nubile*, dom. come la precedente.	Sedola Eugenia fu Valentino, *minore*, ecc. come la precedente.
»	16794	105 —	Sedola Ida fu Valentino, nubile, dom. come la precedente.	Sedola Ida fu Valentino, *minore*, ecc. come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	527897	350 —	Maini Guglielma fu Ferdinando, ved. di *Leopoldo* Panella, dom. in Firenze.	Maini Guglielma fu Ferdinando, ved. di *Francesco-Leopoldo* Panella, dom. in Firenze.
Cons. 5 %	133244	6,995 —	*Eredità Giacente di Spezzani Pietro quondam Geminiano, in Magreta*, frazione del comune di Formigine (Modena), rappresentata dal curatore speciale Teggia Droghi Luigi.	*Nascituro primogenito maschio da Geminiano Spezzani fu Filippo*, dom. in Magreta, frazione del comune di Formigine (Modena) *con annotazione* di devoluzione agli eredi legittimi del testatore Spezzani Pietro fu Geminiano nel caso in cui il titolare non raggiungesse la maggiore età.
»	18487	305 —	*Annibaldi* Argelinda fu Aggeo, minore, sotto la tutela di Micani Pietro fu Roberto, dom. in Terni (Perugia).	*Anibaldi* Argelinda fu Aggeo, minore ecc. come contro.
»	205723	650 —	Posio *Luigino fu Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, ved. Posio.	Posio *Giovanni-Luigi fu Annibale-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica, ved. di Posio *Annibale-Battista*.
»	262046	100 —	Posio *Giovanni-Luigi* minore ecc. come la precedente.	
»	90720	100 —	Posio *Luigino fu Battista*, minore ecc. come la precedente, ved. di Posio *Battista*.	Posio *Giovanni-Luigi fu Annibale-Battista*, minore ecc. come la precedente, ved. di Posio *Annibale-Battista*.
»	55459	300 —	Posio *Luigi fu Battista*, minore ecc. come la precedente.	
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	807	Capit. 8,500 —	Botturi *Caterina* fu Daniele, minore sotto la patria potestà della madre Codignola Maria, ved. Botturi.	Botturi *Teresa-Catterina* fu Daniele, minore ecc. come contro.
3.50 %	456476	70 —	*Granelli* Pietro di Candido, dom. a Loreto (Ancona).	*Grasselli* Pietro di Candido, dom. a Loreto (Ancona).
Cons. 5 %	112805	490 —	De Pisapia Pasquale, Francesco, Ferdinando, Albino, Giuseppina, nubile, Saveria moglie di Virno Raffaele, Eleonora moglie di Balestrieri Luigi e Teresa fu Luigi, moglie di Virno Donato, eredi indivisi, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno); con usuf. vital. a Della Monica *Giovannina* fu Nicola, ved. di De Pisapia Luigi, dom. a Cava dei Tirreni.	De Pisapia ecc. come contro. Con usuf. vital. a Della Monica *Maria-Giovanna* fu Nicola, ved. di De Pisapia Luigi, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).
3.50 % »	330876 528443	245 — 339.50	Caputo *Ambrosina* fu Carlo, moglie di Cicchetti Vincenzo, dom. a Moliterno (Potenza).	Caputo *Ambrosiana* fu Carlo, moglie ecc., come contro.
3.50 % (1906) Ricevuta provvisoria N° 9384 rilasciata il 3-2-1925 dalla Sezione di R. Tesoreria di Milano pel deposito di una cartella.		Capit. 1,000 —	Brega *Ercole* fu Luigi.	Brega *Angelo-Emilio-Ercole* fu Luigi.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 33).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, **essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.**

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	775637	7,000 —	*Adimari-Morelli* Fiammetta fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Serani Nerina fu Ettore, ved. di *Adimari-Morelli* Carlo, dom. in Firenze; con usuf. vitalizio a *Adimari-Morelli* Lisa fu Filippo, ved. di Schmuts Aristide, dom. in Firenze.	*Morelli-Adimari* Fiammetta fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Serani Nerina fu Ettore ved. di *Morelli-Adimari* Carlo, dom. in Firenze; con usuf. vital. a *Morelli-Adimari Elisa* fu Filippo, ved ecc. come contro.
»	775650	7,000 —	*Adimari-Morelli* Antonietta fu Carlo, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.	*Morelli-Adimari* Antonietta fu Carlo, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.
»	688509	63 —	*Favelli* Giorgio di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Giorgio Canavese (Torino).	*Favello* Giorgio di Giacomo, minore, ecc., come contro.
P. N. 5 %	20654	345 —	Ugo Guendalina di *Attilio*, moglie di Rondoni Giovanni e figli nascituri di Ugo *Attilio* fu Giocchino, dom. a Roma; con usuf. vital. a Ugo *Attilio* fu Gioacchino, dom. in Roma.	Ugo Guendalina di *Enrico-Attilio* moglie di Rondoni Giovanni, e figli nascituri di Ugo *Enrico-Attilio* fu Gioacchino, dom. in Roma; con usufrutto vitalizio a Ugo *Enrico-Attilio* fu Gioacchino, dom. in Roma.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	1801	Capit. 9,000 —	Allatini Emma fu *Maurizio*, minore, sotto la patria potestà della madre Bloch Sophie, ved. Allatini.	Allatini Emma fu *Moisè*, minore, ecc. come contro.
»	1802	Id. 9,000 —	Allatini Anna fu *Maurizio*, minore, ecc. come la precedente.	Allatini Anna fu *Moisè*, minore, ecc., come contro.
3.50 %	341484	21 —	Valenti Teresa-Maria di *Vincenzo, nubile*, dom. a Scopa (Novara).	Valenti Teresa-Maria di *Romualdo, minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Scopa (Novara).
»	341485	21 —	Valenti Maria-Estella di *Vincenzo, nubile*, dom. a Scopa (Novara).	Valenti Maria-Estella di *Romualdo, minore sotto la patria potesta del padre*, dom. a Scopa (Novara).
» »	745484 745485	143.50 84 —	Lai-Manca Maria, *Antonio*, Efisio, Luigi, Carmelo, *Nino*, Francesco, Teresa e Giovanni di Raffele, minori, la prima moglie di Loi Francesco fu Giuseppe, anch'esso minore, sotto la curatela della madre Montixi Pasqualina di Giuseppe ved di Loi Giuseppe, gli altri sotto la patria potestà del padre, tutti eredi indivisi della loro madre Manca Zorcolo Cesarina, moglie di Lai Raffaele, dom a Monserrato (Cagliari). La prima rendita è vincolata di usufrutto.	Lai-Manca Maria, *Antonino*, Elisio, Luigi, Carmelo, *Annina*, Francesco, Teresa e Giovanni di Raffaele, minori ecc., come contro. La prima rendita è vincolata di usufrutto.
»	202694	1,400 —	*Manciforti-Sperelli Marchesina* Angelina fu Giulio, *nubile*, dom. in Ancona, vincolata.	*Manciforte* Sperelli *Eugenia-Enrica-Elena* fu Giulio, *minore sotto la patria potestà della madre Wittua Amalia fu Cristiano*, ved. Manciforte.
Cons. 5 %	237722	950 —	Rosano Caterina fu Lorenzo *nubile*, dom. a Fossano (Cuneo).	Rosano Cateriana fu Larenzo, *minore sotto la tutela di Biga Bartolomeo*, dom. a Fossano (Cuneo).
»	237721	950 —	Rosano Ester fu Lorenzo, *nubile*, dom. a Fossano (Cuneo).	Rosano Caterina fu Lorenzo, *minore sotto la tutela di Biga Bartolomeo*, dom. a Fossano (Cuneo).
»	372057	500 —	Ferrone *Gerardina* fu Pasquale, dom. a Bella (Potenza)	Ferrone *Maria-Gerarda* fu Pasquale, dom. a Bella (Potenza).
3.50 %	870	70 —	Giordani Giuseppe fu Giuseppe, dom. in Alagna-Valsesia (Novara).	Giordani Giuseppe fu Giuseppe, *minore sotto la patria potestà della madre Montella Maria*, dom. ad Alagna Sesia (Novara).

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	479909	308 —	Verra Giovanni fu Martino e Verrà Angelo-Antonio, Luigia, Angela, Felicita e Palmira fu Martino, questi cinque minori sotto la patria potestà della madre Badino *Cecilia*, ved Verra Martino, eredi indivisi di Martina Angelo, dom. a Cumiana (Treviso); con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Badino *Cecilia* fu Giovanni, ved. di Verra Martino e Badino Luigi fu Giovanni, dom. a Cumiana.	Verra Giovanni fu Martino e Verra Angelo-Antonio, Luigia, Angela, Felicita e Palmira fu Martino, questi cinque minori sotto la patria potestà della madre Badino *Giulia-Felicita-Carolina detta Cecilia*, ved. di Verra Martino, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Badino *Giulia-Felicita-Carolina* detta *Cecilia* fu Giovanni, ecc., come contro.
»	555294	350 —	Bussolino Filippo fu Michele, dom. a Torino; con usuf. vital. a Bisone *Onorina* fu Felice, ved. di Bussolino Ignazio, dom. a Torino.	Bussolino Filippo fu Michele, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio, Bisone *Maria-Onorina* fu Felice, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 %	381450	25 —	Rosati Giulio di Aristide, dom. in Roma.	Rosati Giulio di Aristide, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
»	198415	100 —	*Wynney* Caterina fu Giovanni, ved. in prime nozze di *Martino* Gennaro e in seconde nozze di Sacchetta Silvestro, dom. a Napoli.	*Wynnes* Caterina fu Giovanni. ved. in prime nozze di *De Martino* Gennaro, ecc., come contro.
»	157869	470 —	Ricciardi Emilio e Chiara di Giovanni, *minori sotto la patria potestà del padre*, dom. a Caserta e figli nascituri di detto Ricciardi Giovanni.	Ricciardi Chiara, *nubile* ed Emilio di Giovanni, l'ultimo minore ecc., come contro.
3.50 % » »	250245 274718 335424	14 — 10.50 105 —	Zucco Maria, Domenica e *Pierina* fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Bertoglio Maria di Luigi, dom. a Castellamonte (Torino).	Zucca Maria, Domenica e *Vittoria-Pierina* fu Domenico, minori ecc. come contro.
3.50 % (1906) Ricevuta provvisoria rilasciata dalla R. Tesoreria di Caserta il 22-12-1924	1064	Capit. 4,000 —	*Vazzillo* Clementina fu Francesco, dom. a Sommano (Caserta).	*Gazzillo* Clementina fu Francesco, dom. come contro.
3.50 %	555293	350 —	Bussolino Giovanni fu Michele, dom. a Torino; con usuf. vital. a Bisone *Onorina* fu Felice, ved. di Bussolino Ignazio, dom. in Torino.	Bussolino Giovanni fu Michele, dom. in Torino; con usuf. vital. a Bisone *Maria-Onorina* fu Felice, ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	25347	Capit. 5,700 —	Prigione *Pietro* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Bruno *Consolina* fu Emilio, moglie di detto Prigione Francesco, dom. in Alessandria; con usufrutto a Bruno *Consolina* fu Emilio, moglie di Prigione Francesco.	Prigione *Emilio-Terenzio-Pietro* di Francesco minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Bruno *Maria-Emilia-Giuseppe-Isabella-Maddalena detta Consolina* fu Emilio, ecc., come contro; con usufrutto a Bruno *Maria-Emilia-Giuseppe-Isabella-Maddalena, detta Consolina* fu Emilio, ecc., come contro.
Cons. 5 %	307569	350 —	Bollardi Marco fu Giulio, dom. in Milano.	Bollardi Marco fu Giulio, *minore, sotto la tutela della sorella Elisa, nubile*, dom. a Milano.
3.50 % Cat. A.	32171	112 —	Scotto di Freca *Teresa-Elena-Iolanda* di Leonardo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Procida (Napoli).	Scotto di Freca *Maria-Teresa-Elena-Iolanda* di Leonardo, minore ecc., come contro.
3.50 %	469080	52.50	*Tortuliano* Carolina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Marsella Chiara, dom. a Casalvieri (Caserta).	*Tertulliano* Carolina fu Giuseppe, minore, ecc, come contro.
Buono Tesoro settennale quarta serie	31	Capitale 500 —	*Detemante* Maria ed Augusta fu Gio. Battista, minori sotto la patria potestà della madre Crespan Emilia, ved. *Detamante*.	*Dettamante* Maria ed Augusta fu Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà della madre Crespan Emilia, ved. *Dettamante*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 marzo 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 64

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	87 89	Belgio	100 08
Londra	120 884	Olanda	9 985
Svizzera	479 50	Pesos oro (argentino)	22 50
Spagna	351 91	Pesos carta (argent.)	9 90
Berlino	5 93	New-York	24 889
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	43 85
Praga	73 90	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 50	Russia	127 962
Dollaro canadese	24 793	Oro	480 24

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 725
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	94 125
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 625

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso alla cattedra di professore stabile di geografia economica presso l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova nella seduta dell'11 ottobre 1925;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova è aperto il concorso per la cattedra di professore stabile di geografia economica.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano, o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati: quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, come combattenti.

Art. 4.

Qualora la Commissione giudicatrice del concorso non ritenga nessuno dei concorrenti meritevoli di coprire la cattedra, oggetto del concorso, col grado di stabile, la Commisione potrà designare colui o coloro che potrebbero, eventualmente, coprire la cattedra stessa col grado di professore non stabile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

NB — La prima pubblicazione avvenne il 22 gennaio 1926.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso a tre posti di cancelliere.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1924 con il quale venne aperto un concorso per titoli fra gli archivisti del Ministero degli affari esteri aventi 25 anni di servizio per la nomina a tre posti di cancelliere;

Determina:

La Commissione prevista dall'art. 2 del sopracitato decreto Ministeriale 10 ottobre 1924 sarà costituita come segue:

S. E. il gr. cr. Salvatore Contarini, Ministro di Stato, ambasciatore, senatore del Regno, segretario generale al Ministero degli affari esteri, presidente;

Gr. uff. Massimo Di Donato, consigliere di Stato, membro;

Comm. Vincenzo Lojacono, Regio ministro plenipotenziario, membro;

Gr. uff. Giacomo Gorrini, Regio ministro plenipotenziario onorario, membro;

Cav. uff. Manfredo Helminger, direttore nell'Amministrazione degli archivi di Stato, membro

Il nobile dei conti Antonio Cantoni Marca disimpegnerà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.